

Il DPR 430 del 26 ottobre 2001 revisiona la disciplina dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi della legge 449 del 27 dicembre 1997, art. 19, comma 4.

In particolare, il Decreto introduce alcune novità riguardo il regime di autorizzazioni necessarie per l'organizzazione di lotterie, tombole, pesche di beneficenza e le modalità di svolgimento di questi eventi.

All'art. 13, ad esempio, sottopone la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento alla condizione che queste manifestazioni siano promosse da enti morali, comitati e associazioni senza scopo di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli artt. 14 e ss del Codice Civile, e dalle ONLUS di cui all'art 10 del D. Lgs. 460/97.

E' allargata la concessione dell'autorizzazione anche ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 2 del 2 gennaio 1997.

Tali manifestazioni devono essere organizzate al solo fine di sostenere le esigenze finanziarie degli enti sopra elencati.

E' comunque consentito il gioco della tombola anche se effettuato in privato, in ambito familiare ad esempio, e con soli fini ludici.

Al fine di scongiurare ogni possibile confusione in questo campo, il DPR 430/01 fornisce, all'art. 13, le definizioni dei vari ambiti di manifestazione:

- **lotterie:** manifestazioni effettuate attraverso la vendita di biglietti staccati da registri a matrice concorrenti ad uno o più premi in base ad un ordine di estrazione. I biglietti

della lotteria potranno essere venduti solamente all'interno del territorio provinciale dove avrà luogo l'evento di sorte. L'importo complessivo dei biglietti da emettere, contrassegnati da serie e numerazione progressive, non deve superare il tetto massimo di € 51.645,69

- **tombole:** manifestazioni effettuate con l'utilizzo di cartelle contenenti una data quantità di numeri (dall'1 al 90) e con premi assegnati alle cartelle in cui, in base all'estrazione dei numeri, si siano verificate per prime le combinazioni vincenti.

Le tombole sono consentite solo nel caso in cui la vendita delle cartelle sia limitata al comune in cui i numeri vengono estratti e ai comuni limitrofi e le cartelle siano contrassegnate con numerazione progressiva.

Non esiste un limite di cartelle da poter emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, il tetto massimo di € 12.911,42

- **pesche o banchi di beneficenza:** sono le manifestazioni di sorte effettuate attraverso la vendita di biglietti e che, per la loro organizzazione, non si prestano alla vendita di biglietti a matrice. Una parte dei biglietti è abbinata ai premi in palio.

Tali manifestazioni sono consentite se la vendita di biglietti è limitata al territorio del comune in cui essa si effettua.

Il ricavato non deve, inoltre, superare il tetto massimo di € 51.645,69.

I premi previsti per le lotterie e le pesche o banchi di beneficenza possono consistere esclusivamente in servizi e beni mobili ad esclusione di:

- denaro
- titoli pubblici e privati
- valori bancari
- metalli preziosi in verghe

Adempimenti

E' necessario, ai sensi dell'art. 14 del DPR 430/01 , che i promotori delle manifestazioni suddette pongano in essere una serie di adempimenti:

- comunicazione dell'organizzazione della manifestazione, almeno 30 giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune dove si effettuerà l'estrazione;

- comunicazione, in tempo congruo per l'effettuazione dei controlli, ai suddetti organi di eventuali intervenute modifiche nell'organizzazione.

Dovranno, inoltre, essere allegati alla comunicazione:

- in caso di lotterie: regolamento con indicazione della quantità e della natura dei premi, quantità e prezzo dei biglietti da vendere, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

- in caso di tombole: regolamento con indicazione dei premi e del prezzo di ciascuna cartella;

- in caso di pesche o banchi di beneficenza: indicazione nella comunicazione di svolgimento del numero di biglietti che si intende emettere e il prezzo di ognuno.

Per quanto riguarda, poi, le tombole, è richiesto anche il deposito della documentazione comprovante l'avvenuto versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei beni promessi (determinato, questo, in base al prezzo di acquisto o al loro valore normale. La cauzione viene prestata in favore del Comune nel cui territorio si svolge la tombola e dovrà avere una scadenza non inferiore ai tre mesi dalla data di estrazione. Dovrà, inoltre, essere prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.

Nel caso in cui:

- non siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge

- si riscontri che non vi sia la necessità dello svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore il Prefetto potrà vietare lo svolgimento delle manifestazioni.

Controlli

Il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni è di competenza dei comuni.

Un incaricato del Sindaco dovrà presenziare all'estrazione.

Inoltre, dovrà essere redatto un processo verbale: una copia di questo dovrà essere consegnata all'incaricato del Sindaco e una inviata al Prefetto.

In caso di pesche o banchi di beneficenza, un responsabile dell'ente organizzatore dovrà controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni: dovrà, inoltre, redigere il relativo verbale una copia del quale sarà inviata al Prefetto.

In caso di tombole, entro 30 giorni dall'estrazione, è necessario presentare all'incaricato del Sindaco una documentazione che attesti l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori.

L'incaricato verificherà la regolarità della documentazione così prodotta e disporrà dello svincolo immediato della cauzione.


Nel caso in cui, invece, i premi non siano stati consegnati ai vincitori il comune disporrà per l'incameramento della cauzione.

Aspetti fiscali

Solo nel caso in cui le manifestazioni in oggetto possiedano i requisiti per poter essere qualificate come una raccolta pubblica occasionale di fondi ai sensi dell'art. 108, comma 2 bis, lettera "a" del DPR 917/86, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 460/97, i proventi da esse derivati all'ente non profit possono essere completamente escluse da imposizioni fiscali.

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/72, sono esclusi da IVA gli importi pagati dai partecipanti alle tombole, lotterie e pesche di beneficenza.

Per informazioni si faccia click qui: | [INFORMAZIONI COMUNALI SULLE LOTTERIE](#) |



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@federcircoli.it – website: www.federcircoli.it